



Dr. Nicoletta Righi  
Notaio

Repertorio n.11494

Raccolta n.7587

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre.

28/12/2016

In Vignola, nel mio studio in viale Mazzini n. 15/1, alle ore 9:30 (nove e trenta minuti).

Davanti a me dott.ssa Nicoletta Righi, notaio in Vignola, iscritta al Collegio del Distretto Notarile di Modena, è presente il signor:

- BENASSI PIER CORRADO, nato a Sassuolo (MO), il 21 settembre 1951 residente a Sassuolo (MO), in viale A. Segni n.6, C.F. dichiarato: BNS PCR 51P21 I462F; il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- "**VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L.**", CON UNICO SOCIO, con sede in Vignola (MO), via Bellucci n.1, numero di iscrizione al Registro Imprese di Modena e codice fiscale 03238600369, capitale sociale Euro 50.000,00 (i.v.), iscritta al n.370736 R.E.A. della Camera di Commercio di Modena, e pertanto in legale rappresentanza della stessa, a quanto segue autorizzato in forza di statuto; cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il signor BENASSI PIER CORRADO, nella predetta qualità, richiede il mio intervento per redigere il verbale dell'assemblea dei soci di detta società, assemblea che il medesimo dichiara essere qui riunita, in questo giorno, luogo ed ora, giusta la convocazione fattane nei termini di Statuto in data 28/11/2016 per discutere e deliberare sul seguente

*Ordine del Giorno*

1) *Adozione di nuovo testo di statuto sociale anche per adeguamenti ex D. Lgs. 175 del 2016*

2) *Varie ed eventuali.*

Indi, aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto e con unanime consenso di tutti i presenti, il Comparsante medesimo signor BENASSI PIER CORRADO, il quale dichiara, chiedendomi di darne atto:

- che è oggi qui presente, già regolarmente iscritto nel libro soci, e regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese ai sensi della normativa vigente e pertanto avente diritto di intervenire all'Assemblea a norma di legge e di Statuto, l'unico socio in proprio:

- "**COMUNE DI VIGNOLA**", con sede in Vignola, via G. Bellucci n. 1, avente C.F.: 00179790365, titolare di una quota di nominali euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco Pro Tempore signor SMERALDI MAURO, nato a Piacenza il 19 giugno 1955, domiciliato agli effetti della carica presso il Comune di Vignola, a quanto segue autorizzato in forza di Delibera del Consiglio Comunale in data 27/12/2016 n. 68 portante "Adozione nuovo testo dello Statuto della Vignola Patrimonio Srl per adeguamento al D.Lgs. 175/2016"

rappresentante, quindi, l'intero capitale sociale di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori BENAS-

Reg.to a MODENA  
il 28/12/2016  
al n. 19588  
Serie 1T  
Pagati euro 356,00

SI PIER CORRADO qui comparso, quale Presidente; il Dottor BRINI FERRI ALESSIO e la Dottoressa BAZZANI GIULIA quali Consiglieri; - che è presente il Revisore Unico in persona della Dottoressa TORRELLI ESTER.

Il Presidente dell'Assemblea mi dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti a norma dell'art. 2479 bis c.c. e pertanto dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita giusta la convocazione sopra citata e comunque in forma totalitaria, ed idonea a deliberare a' sensi di legge e di Statuto.

Indi, poiché nessuno degli intervenuti si dichiara non sufficientemente informato o si oppone alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente passa alla loro trattazione.

Il Presidente ricorda all'assemblea che è stato recentemente approvato in via definitiva a cura del Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo denominato "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" già attuativo della delega contenuta nell'articolo 18 della legge del 07/08/2015 n. 124 (cosiddetta "RIFORMA MADIA") in relazione alla quale si rendono necessari alcuni adeguamenti statutari da adottarsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

Il Presidente dell'assemblea ricorda che il provvedimento in parola ripropone una serie di norme già presenti, sebbene in modo poco coordinato, in diverse fonti del nostro ordinamento, riconducendole a sistema ed introducendo significative novità su funzionamento, costituzione, mantenimento e "governance" delle "partecipate pubbliche", regole che peraltro devono dialogare con quelle comuni dettate dal codice civile in materia di SPA e, per quanto riguarda la nostra società, in materia di SRL.

Dunque anche la società "VIGNOLA PATRIMONIO SRL", in quanto partecipata dal socio unico "COMUNE DI VIGNOLA", è soggetta al provvedimento in parola che impone un adeguamento dello statuto limitatamente a quelle disposizioni che subiscono gli effetti della normativa in vigore. A tal fine, il Presidente illustra sommariamente all'assemblea le modifiche da apportare all'attuale statuto in forza dei principi enunciati dal predetto testo unico, con particolare riferimento alle seguenti norme:

\* articolo 2) lettera f) relativo all'oggetto sociale in relazione al quale è stata introdotta la previsione che le attività ivi previste debbano essere svolte "in quanto strettamente necessarie alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali dell'ente";

\* articolo 3) ove viene inserito l'obbligo, imposto dalla medesima legge, ed in conformità all'articolo 16 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società debba essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal socio unico - ente pubblico; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, cassando il precedente riferimento;

\* articolo 10 ove viene previsto ed introdotto il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

\* articolo 11 lettera g) relativo alle decisioni dell'unico socio ove viene

precisato che lo stesso socio potrà deliberare la costituzione o partecipazione a società di capitali o Consorzi, nonché la cessione e/o dismissione di dette partecipazioni, fatta salva l'osservanza dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 19/08/2016 n. 175 e le procedure di cui all'articolo 5 del medesimo D.Lgs.;

\* articolo 14 relativo all'amministrazione che viene modificato in base alle precisazioni imposte dal Decreto e pertanto fissando il numero dei componenti di tre o cinque, prevedendo la possibilità di nominare un Consiglio di Amministrazione nel presupposto della sussistenza di tutti i requisiti di legge; precisando altresì che l'eventuale nomina del Consiglio debba rispettare il principio di "parità di genere" e la rieleggibilità dei componenti, con adeguamento alla normativa stessa con riferimento ai compensi dei medesimi componenti, modificando coerentemente anche l'articolo 14 bis in base alla previsioni di legge: numero componenti, attribuibilità delle deleghe, esclusione della previsione della carica di Vice Presidente;

\* articolo 15 ove viene attuata una correzione del rinvio all'articolo 11 comma secondo che deve riferirsi rettamete alla lettera "i" nel testo letterale attuale ovvero riferentesi alla "definizione degli indirizzi e piani operativi d'intervento";

\* articolo 16 ove viene previsto che anche al Consigliere delegato, eventualmente nominato (oltre al Direttore già previsto dalla norma in commento) possa competere la rappresentanza nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione;

\* articolo 16 bis ove viene prevista la possibilità da parte del socio unico di nominare un Direttore Generale, stabilendone la durata, compiti e trattamento economico;

\* articolo 17, che viene modificato mediante l'introduzione della previsione della parità di genere anche tra i membri del Collegio sindacale;

\* articolo 18, che viene modificato nel comma primo prevedendo la decadenza dalla carica (oltre che l'impossibilità ad essere nominati alla carica di membro del Collegio o di Revisore) per coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del c.c..

\*\*\*\*\*

Il Presidente apre quindi la discussione sulle proposte di cui sopra, esaurita la quale, mette in votazione le proposte medesime.

L'assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio, costituente l'intero capitale sociale, come il Presidente accerta e dichiara, e quindi all'unanimità,

#### **delibera**

1) di modificare lo statuto sociale secondo le indicazioni proposte dal Presidente dell'assemblea adeguando complessivamente il corpo dei patti sociali, approvando specificatamente le variazioni sopra illustrate nonché gli adeguamenti conseguenti sia nella numerazione che nel contenuto ove necessari e precisamente nel tenore letterale che segue:

#### **Art. 2) Oggetto**

*omissis*

*"f) Nell'ambito esclusivamente delle attività di cui ai precedenti punti ed*

*in quanto strettamente necessarie alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali la società svolgerà pertanto anche: attività edilizia in genere con particolare riferimento alla costruzione e realizzazione di fabbricati civili, rurali, industriali, commerciali ed artigianali, nonché alla ristrutturazione, il recupero, il restauro e la manutenzione degli stessi ed alla lottizzazione di suoli e terreni; attività immobiliare in genere con particolare riferimento all'acquisto, vendita e permuta di suoli ed immobili di qualunque genere e tipo, la gestione degli stessi anche attraverso il sistema della locazione e del leasing immobiliare e di quelli consentiti dalla normativa vigente; attività, sempre nel campo immobiliare, di predisposizione ed esecuzione di indagini e pratiche amministrative, di ottenimento di licenze, concessioni, permessi ed utenze, di formulazione di preventivi, stime ed analisi, di conferimento di incarichi professionali; attività di sistemazione ed urbanizzazione di aree edificabili, agricole e a verde pubblico e privato, compresa la progettazione e realizzazione degli elementi di arredo e completamento delle aree stesse; attività di consulenza, progettazione, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione, conduzione e rinnovamento dei beni, delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici locali."*

*omissis*

### **"Art. 3) Unipersonalità e controllo dell'ente pubblico**

*Il Comune di Vignola è il socio unico della società.*

*E' vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge.*

*Il Comune di Vignola esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Allo scopo la società sarà vincolata al rispetto degli incumbenti e delle procedure di controllo stabilite, eventualmente anche in misura differenziata in relazione alle diverse attività affidate alla società, da apposita delibera del Consiglio Comunale del Comune di Vignola.*

*Ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 19 agosto 2016, n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal socio unico - ente pubblico; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*

*A tal fine si intende prestata al Comune di Vignola anche l'attività prestata a favore dell'Unione Terre di Castelli in relazione a funzioni a questa delegate o trasferite dal Comune socio unico.*

*Il patrimonio costituito dalle reti e dagli impianti funzionali ad un servizio pubblico, conferito alla società ai sensi dell'art. 113 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 è inalienabile."*

### **"Art. 10) Organi della Società**

*Sono organi della società:*

*L'Assemblea;*

*L'Amministratore Unico e/o il Consiglio di Amministrazione.*

*Il Collegio sindacale o Revisore unico.*

*E' fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."*

**"Art. 11) Decisione del Socio Unico**

*omissis*

*q) La costituzione o partecipazione a società di capitali o Consorzi, nonché la cessione e/o dismissione di dette partecipazioni, fatta salva l'osservanza dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 19/08/2016 n. 175 e le procedure di cui all'articolo 5 del medesimo D.Lgs."*

*omissis*

**"Art. 14) Amministrazione**

*La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.*

*Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa l'assemblea della società, nei termini di Legge ed in base ai Regolamenti in materia di cui al DPCM che ne definisce i criteri, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione.*

*La nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione compete al socio unico ai sensi dell'art. 2479 cod. civ. e come previsto dal precedente art. 11 lett. b).*

*Non possono essere nominati amministratori Unici o componenti del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ..*

*In caso di organo collegiale la società, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, prevede il riparto degli amministratori da eleggere in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.*

*L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina, di norma l'incarico scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio contabile dell'anno in cui cessa il mandato del Sindaco di Vignola.*

*L'amministratore unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.*

*All'Amministratore Unico e ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, nella definizione del quale si applicano le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia .*

*L'assemblea può inoltre assegnare all'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale agli utili netti dell'esercizio precedente: in caso di risultato negativo attribuibile alla responsabilità dell'amministratore o del Consiglio di Amministrazione, la parte variabile non potrà essere corrisposta.*

*E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, è altresì fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali .*

*L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione*

*ne sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento.*

*A seguito di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'amministratore unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il socio unico/l'assemblea deve provvedere alla nomina di un amministratore unico o alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione senza indugio.*

*E' fatto divieto ai dirigenti delle società a controllo pubblico di stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'articolo 2125 del c.c..*

*Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui l'amministratore o i componenti del Consiglio di Amministrazione siano in conflitto di interessi con la società."*

**"Art. 14 bis) Consiglio di Amministrazione**

*Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri o cinque membri secondo i criteri dettati dalle norme, in materia di società pubbliche, vigenti al momento della nomina.*

*Il Consiglio di Amministrazione nomina, al suo interno, il Presidente al quale spetta la rappresentanza della società.*

*Possono essere attribuite deleghe ad un solo Amministratore.*

*In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano di età; mentre viene specificatamente esclusa la carica di Vicepresidente.*

*Il Presidente, il Consigliere delegato (nei limiti della delega) ed il Direttore Generale (se nominato nel limite delle sue funzioni) hanno la rappresentanza sociale per gli atti connessi alla loro funzione.*

*Nel caso di cessazione contemporanea dalla carica di due Consiglieri, l'intero Consiglio decade. In tal caso il socio unico nomina d'urgenza il nuovo Consiglio. L'Amministratore rimasto in carica nel frattempo cura l'amministrazione ordinaria e potrà inoltre compiere gli eventuali atti indifferibili.*

*E' prevista l'applicazione agli organi di amministrazione e controllo delle società "in house" della disciplina della "prorogatio" degli organi delle pubbliche amministrazioni (D.L. n. 293 del 1994 conv. con modificazioni dalla legge n. 444 del 1994).*

*Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, con lettera raccomandata anche a mano, fax, telegramma o posta elettronica che deve essere inviata, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta dal Socio unico, da un Consigliere delegato o da due Consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale e/o Revisore unico. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato.*

*Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, che può nominare un segretario che lo assista. Il Presidente del Consiglio verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.*

*Il verbale deve indicare la data della seduta e il risultato delle decisioni prese."*

**"Art. 15) Poteri dell'Amministratore o del Consiglio di Amministrazione"**

*L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere dal socio unico/dall'assemblea per l'amministrazione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al direttore eventualmente nominato.*

*E' comunque riservata alla competenza esclusiva dell'amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481.*

*L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione costituiscono il riferimento unitario della società verso il Socio unico, nonché garantiscono la rispondenza degli esiti delle attività e della gestione alle finalità dello statuto e agli obiettivi di gestione definiti dal socio unico ai sensi dell'art.11 comma 2, punto i)."*

**"Art. 16) Rappresentanza Sociale"**

*La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

*Al Direttore ed al consigliere delegato, eventualmente nominati, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad essi attribuiti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione .*

*La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori ed ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina."*

**"Art. 16 bis) Direttore Generale"**

*Il socio unico ai sensi dell'art. 2479 cod. civ. e come previsto dal precedente art. 11 lett. c), può istituire e nominare un Direttore Generale stabilendone durata, e compiti nonché trattamento economico.*

*Alla gestione operativa degli uffici, servizi e attività della Società provvede il Direttore Generale, se nominato, secondo gli indirizzi del socio unico. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed esprime parere sui punti all'ordine del giorno."*

**"Art. 17) Organi di controllo"**

*Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'assemblea, a un collegio sindacale o a un revisore unico.*

*La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile.*

*Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, il quale designa anche il presidente.*

*Nel rispetto della legge n. 120 del 12 luglio 2011, il riparto dei membri del collegio sindacale deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi. I sindaci o il revisore, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci e/o il Revisore sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dal socio unico all'atto della nomina."*

**"Art. 18) Cause Di ineleggibilita' e di decadenza**

*In tutti i casi i componenti dell'organo di controllo non possono essere nominati alla carica di sindaco e/o di revisore unico, e se nominati decadono dall'ufficio, se si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.*

*Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c."*

**2)** di approvare, una per una e nel loro insieme, tutte le modificazioni statutarie quali emergono dal confronto fra il nuovo testo di Statuto proposto ed il testo dello Statuto vigente;

**3)** di abrogare interamente il vecchio Statuto sociale;

**4)** di approvare, e adottare, articolo per articolo e nel suo insieme, il nuovo Statuto sociale, composto da 25 (venticinque) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", dispensatamene la lettura dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare, e poiché nessuno chiede la parola sulle "Varie ed eventuali", il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10:15 (dieci e quindici minuti).

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico della società.

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su quattro fogli per quindici pagine intere e fin qui della sedicesima, e l'ho letto al comparente che lo approva e lo conferma e con me lo sottoscrive essendo le ore 10:15.

Benassi Pier Corrado

Nicoletta Righi Notaio



ALLEGATO "A" AL REP. N. 11494/7587

STATUTO DELLA

“VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L.”

TITOLO I

COSTITUZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA –

CAPITALE SOCIALE

**Art. 1) Denominazione Sociale.**

E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e dell'art. 113 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, denominata:

***“Vignola Patrimonio s.r.l.”.***

**Art. 2) Oggetto**

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) La gestione, valorizzazione e dismissione - attraverso l'acquisto e/o il conferimento dal Comune di Vignola e la successiva rivendita, la concessione o la stipula di apposita convenzione – di parte del patrimonio disponibile del Comune di Vignola, anche ed in primo luogo immobiliare, ed in particolare di quei beni e di quegli immobili che, a insindacabile giudizio dell'ente, il Comune reputi opportuno, conveniente e rispondente al pubblico interesse, affidare alla attività di gestione, valorizzazione ed eventuale dismissione della società.

b) La gestione di parte del patrimonio indisponibile /o demaniale del Comune di Vignola – mediante l'acquisto e/o il conferimento dal Comune di Vignola, la concessione o la stipula di apposita convenzione – e dei beni destinati a servizio pubblico o di pubblica utilità o interesse;

per tanto, in particolare, lo studio, la progettazione, l'acquisto, la costruzione, la manutenzione, la gestione, l'affitto, la locazione e la conduzione, la concessione a terzi di beni mobili e immobili, terreni, fabbricati, reti, impianti, macchinari ed, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionale o destinato all'erogazione di servizi pubblici locali e/o servizi di pubblico interesse, ivi comprese le attività sportive, ricreative, di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse turistico; i relativi investimenti potranno essere effettuati dalla società, direttamente, anche prevedendo l'eventuale applicazione dei correlati canoni a carico del soggetto beneficiario del godimento del bene; Il tutto in relazione a quei beni che, a insindacabile giudizio dell'ente, il Comune di Vignola reputi opportuno, conveniente e rispondente al pubblico interesse, affidare alla attività di gestione della società.

c) Le attività di cui ai precedenti punti, da prestarsi anche a favore di soggetti terzi ed in particolare dell'amministrazione statale, regionale o provinciale e/o dell'Unione Terre di Castelli, fatto salvo comunque l'obbligo di svolgere la maggior parte della propria attività con il Comune di Vignola o con l'ente associativo dal medesimo partecipato, Unione Terre di Castelli.

d) La realizzazione, su indicazione e direttiva del Comune di Vignola, di interventi di riqualificazione urbana e/o di attuazione degli urbanistici vigenti, procedendo anche ad acquisizioni da terzi degli immobili sia consensualmente che tramite il ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune.

e) Lo studio, progettazione, appalto, direzione lavori e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

f) Nell'ambito esclusivamente delle attività di cui ai precedenti punti ed in quanto strettamente necessarie alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali la società svolgerà pertanto anche: attività edilizia in genere con particolare riferimento alla costruzione e realizzazione di fabbricati civili, rurali, industriali, commerciali ed artigianali, nonché alla ristrutturazione, il recupero, il restauro e la manutenzione degli stessi ed alla lottizzazione di suoli e terreni; attività immobiliare in genere con particolare riferimento all'acquisto, vendita e permuta di suoli ed immobili di qualunque genere e tipo, la gestione degli stessi anche attraverso il sistema della locazione e del *leasing* immobiliare e di quelli consentiti dalla normativa vigente; attività, sempre nel campo immobiliare, di predisposizione ed esecuzione di indagini e pratiche amministrative, di ottenimento di licenze, concessioni, permessi ed utenze, di formulazione di preventivi, stime ed analisi, di conferimento di incarichi professionali; attività di sistemazione ed urbanizzazione di aree edificabili, agricole e a verde pubblico e privato, compresa la progettazione e realizzazione degli elementi di arredo e completamento delle aree stesse; attività di consulenza, progettazione, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione, conduzione e rinnovamento dei beni, delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici locali.

g) gestione del Mercato Ortofrutticolo Comunale;

h) gestione operativa per conto del Comune di Vignola, titolare del se-

vizio farmaceutico, delle attività di acquisto e distribuzione delle specialità medicinale e degli articoli sanitari e vari.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale come sopra descritto la società può compiere tutte le operazioni economiche connesse, mobiliari ed immobiliari, e svolgere la propria attività in forma diretta o in collaborazione con enti pubblici, associazioni, società e consorzi.

In particolare, la società può acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili, realizzare fabbricati tramite terzi appaltatori, acquisire e concedere diritti di godimento immobiliari, eseguire studi, ricerche e progettazioni, nonché ogni altra attività necessaria all'approntamento di infrastrutture e di opere di interesse pubblico secondo la vigente legislazione. La società può inoltre eseguire studi, ricerche, indagini, progettazioni, consulenze e collaborazioni, anche gestionali, su richiesta di enti pubblici o di società con partecipazione di enti pubblici, nonché procedere a specifici interventi operativi su incarico degli stessi enti e società. La società può compiere, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, operazioni finanziarie - ivi compreso il rilascio di garanzie a favore di terzi, purché nell'esclusivo interesse della società, ma non nei confronti del pubblico, e l'assunzione di partecipazioni di cui al successivo periodo escluse in ogni caso le attività riservate per legge. La società, sempre operando non nei confronti del pubblico e comunque in via non prevalente e/o tale da modificare sostanzialmente l'oggetto sociale, potrà assumere interessenze e partecipazioni in enti, istituti, organismi, consorzi e società, come pure costituire o partecipare alla costituzione di società con altri soggetti pubblici

e privati, anche ai fini della attuazione di specifiche iniziative.

### **Art. 3) Unipersonalità e controllo dell'ente pubblico**

Il Comune di Vignola è il socio unico della società.

E' vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge.

Il Comune di Vignola esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Allo scopo la società sarà vincolata al rispetto degli incombeni e delle procedure di controllo stabilite, eventualmente anche in misura differenziata in relazione alle diverse attività affidate alla società, da apposita delibera del Consiglio Comunale del Comune di Vignola.

Ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 19 agosto 2016, n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal socio unico - ente pubblico; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

A tal fine si intende prestata al Comune di Vignola anche l'attività prestata a favore dell'Unione Terre di Castelli in relazione a funzioni a questa delegate o trasferite dal Comune socio unico.

Il patrimonio costituito dalle reti e dagli impianti funzionali ad un servizio pubblico, conferito alla società ai sensi dell'art. 113 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 è inalienabile.

### **Art. 4) Sede Sociale**

La società ha sede nel Comune di Vignola.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n.2).

#### **Art. 5) Durata**

La società ha durata indeterminata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.

#### **Art. 6) Capitale Sociale e Quote**

Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), diviso in partecipazioni ai sensi di legge.

Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Comune di Vignola, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso.

I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2465, co.2 cod. civ. in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, o dell'amministratore, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione dell'unico socio.

#### **Art. 7) Finanziamenti del Socio**

Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti,

a norma dell'art. 2483, co. 2, cod. civ., unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione nei limiti di una volta il patrimonio netto e al socio se è richiesta una misura superiore.

#### **Art. 8) Domicilio del Socio**

Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

#### **Art. 9) Soggezione ad Attività di Direzione e Controllo**

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DELLA SOCIETÀ'**

#### **Art. 10) Organi della Società**

Sono organi della società:

L'Assemblea;

L'Amministratore Unico e/o il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio sindacale o Revisore unico.

E' fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Art. 11) Decisione del Socio Unico**

Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore o il

Consiglio di Amministrazione o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:

- a) Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) Le decisioni relative alla nomina e revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) Eventuale istituzione di direttori e/o del direttore generale con determinazione durata incarico e compiti;
- d) La nomina del revisore dei conti e del Collegio sindacale;
- e) Le modifiche dello Statuto;
- f) Le modifiche al Capitale sociale;
- g) Le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
- h) L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- i) Definizione degli indirizzi ed approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- l) Le decisioni inerenti a partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- m) Prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;



n) La vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;

o) Acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo;

p) La nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

q) La costituzione o partecipazione a società di capitali o Consorzi, nonché la cessione e/o dismissione di dette partecipazioni, fatta salva l'osservanza dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 19/08/2016 n. 175 e le procedure di cui all'articolo 5 del medesimo D.Lgs.

r) L'assunzione e concessione di mutui

Tutte le decisioni del socio di cui alle lettere d) e) f) g) h) l) e p) debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare. Le decisioni di cui alle restanti lettere dell'art.11 possono essere adottate mediante deliberazione assembleare o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

### **Art. 12) Decisioni del socio mediante deliberazione assembleare**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio italiano.

L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'amministratore unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza

e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio Sindacale, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato della riunione.

Il socio unico ha diritto di intervento in assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel libro soci. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

### **Art. 13) Quorum costitutivi e deliberativi**

Nell'ipotesi in cui il capitale sociale, anche a seguito di modifica del presente statuto, venisse ripartito fra una pluralità di soci, si applicano

le seguenti disposizioni:

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nel caso le decisioni abbiano per oggetto le materie indicate nel precedente art.11 comma 2 lettere b),g),h) devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

Nel caso le decisioni abbiano per oggetto le materie indicate nel precedente art.11 comma 2 lettere d) e f) devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

#### **Art. 14) Amministrazione**

La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa l'assemblea della società, nei termini di Legge ed in base ai Regolamenti in materia di cui al DPCM che ne definisce i criteri, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

La nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione compete al socio unico ai sensi dell'art. 2479 cod. civ. e come previsto dal precedente art. 11 lett. b).

Non possono essere nominati amministratori Unici o componenti del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ..

In caso di organo collegiale la società, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, prevede il riparto degli amministratori da eleggere in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina, di norma l'incarico scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio contabile dell'anno in cui cessa il mandato del Sindaco di Vignola.

L'amministratore unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

All'Amministratore Unico e ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio

ufficio, nella definizione del quale si applicano le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia .

L'assemblea può inoltre assegnare all'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale agli utili netti dell'esercizio precedente: in caso di risultato negativo attribuibile alla responsabilità dell'amministratore o del Consiglio di Amministrazione, la parte variabile non potrà essere corrisposta.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, è altresì fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali .

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento.

A seguito di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'amministratore unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il socio unico/l'assemblea deve provvedere alla nomina di un amministratore unico o alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione senza indugio.

E' fatto divieto ai dirigenti delle società a controllo pubblico di stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'articolo 2125 del c.c..

Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui l'amministratore o i componenti del Consiglio di Amministrazione siano in conflitto di interessi con la società.

### **Art. 14 bis) Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri o cinque membri secondo i criteri dettati dalle norme, in materia di società pubbliche, vigenti al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, al suo interno, il Presidente al quale spetta la rappresentanza della società.

Possono essere attribuite deleghe ad un solo Amministratore.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano di età; mentre viene specificamente esclusa la carica di Vicepresidente.

Il Presidente, il Consigliere delegato (nei limiti della delega) ed il Direttore Generale (se nominato nel limite delle sue funzioni) hanno la rappresentanza sociale per gli atti connessi alla loro funzione.

Nel caso di cessazione contemporanea dalla carica di due Consiglieri, l'intero Consiglio decade. In tal caso il socio unico nomina d'urgenza il nuovo Consiglio. L'Amministratore rimasto in carica nel frattempo cura l'amministrazione ordinaria e potrà inoltre compiere gli eventuali atti indifferibili.

E' prevista l'applicazione agli organi di amministrazione e controllo delle società "in house" della disciplina della "prorogatio" degli organi delle pubbliche amministrazioni (D.L. n. 293 del 1994 conv. con modificazioni dalla legge n. 444 del 1994).

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, con lettera raccomandata anche a mano, fax, telegramma o posta elettronica che deve

essere inviata, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta dal Socio unico, da un Consigliere delegato o da due Consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale e/o Revisore unico. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, che può nominare un segretario che lo assista. Il Presidente del Consiglio verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale deve indicare la data della seduta e il risultato delle decisioni prese.

#### ***Art. 15) Poteri dell'Amministratore o del Consiglio di Amministrazione***

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere dal socio unico/dall'assemblea per l'amministrazione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al direttore eventualmente nominato.

E' comunque riservata alla competenza esclusiva dell'amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione costituiscono il riferimento unitario della società verso il Socio unico, nonché garanti-

scono la rispondenza degli esiti delle attività e della gestione alle finalità dello statuto e agli obiettivi di gestione definiti dal socio unico ai sensi dell'art.11 comma 2, punto i).

#### **Art. 16) Rappresentanza Sociale**

La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore ed al consigliere delegato, eventualmente nominati, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad essi attribuiti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione .

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori ed ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

#### **Art. 16 bis) Direttore Generale**

Il socio unico ai sensi dell'art. 2479 cod. civ. e come previsto dal precedente art. 11 lett. c), può istituire e nominare un Direttore Generale stabilendone durata, e compiti nonché trattamento economico.

Alla gestione operativa degli uffici, servizi e attività della Società provvede il Direttore Generale, se nominato, secondo gli indirizzi del socio unico. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed esprime parere sui punti all'ordine del giorno.

#### **Art. 17) Organi di controllo**

Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'assemblea, a un collegio sindacale o a un revisore unico.



La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile.

Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, il quale designa anche il presidente.

Nel rispetto della legge n. 120 del 12 luglio 2011, il riparto dei membri del collegio sindacale deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi. I sindaci o il revisore, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci e/o il Revisore sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dal socio unico all'atto della nomina.

#### **Art. 18) Cause di ineleggibilità e di decadenza**

In tutti i casi i componenti dell'organo di controllo non possono essere nominati alla carica di sindaco e/o di revisore unico, e se nominati decadono dall'ufficio, se si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

#### **Art. 19) Cessazione dalla carica**

I sindaci e/o il revisore Unico possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

### **Art. 20) Competenze e doveri del collegio sindacale**

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

### **Art. 21) Revisore Unico**

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore Unico, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Mi-

nistero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.

Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.

### **TITOLO III**

#### **BILANCIO E UTILI**

##### **Art. 22) Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato al socio unico mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico Comune di Vignola, salvo

che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

#### **TITOLO IV**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 23) Scioglimento della società**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.

All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

##### **Art. 24) Clausola Compromissoria**

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio di Modena.

Il collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la so-

sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, cod. proc. civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, co. 1, D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art.829, co.1, cod. proc. civ. o di revocazione o di opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, co. 1, cit.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34 – 36, D.lgs. 5/2003, cit. e dal D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012.

#### **Art. 25) Disposizioni Generali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

Benassi Pier Corrado

Nicoletta Righi Notaio

Io sottoscritta Dott. Nicoletta Righi Notaio in Vignola, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, conservato ai miei atti e munito delle prescritte firme, che si trasmette ad uso Registro Imprese.  
F.to Nicoletta Righi - Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. modello unico informatico.

Vignola, 28/12/2016  
Nicoletta Righi Notaio  
Firma Digitale